



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 20.04.1995
COM(95)146 def.

95/0023 (CNS)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che estende ai periodi 1991/92 e 1992/93 l'aumento deciso per i periodi 1993/94 e 1994/95 dei quantitativi globali fissati per la Grecia, la Spagna e l'Italia nel quadro del regime del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(COM(95) 19 def.)

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,
paragrafo 2 del trattato CE)

Relazione

Nel quadro delle varie misure deciso dal Consiglio nel 1992 per garantire il rispetto del regime delle quote latte in Italia e in Spagna, è stato deciso di concedere un finanziamento comunitario per il riscatto dei quantitativi di riferimento individuali.

La presente proposta modificata ha lo scopo di permettere al Consiglio di dare la necessaria base giuridica per tale finanziamento.

Proposta modificata di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che estende ai periodi 1991/92 e 1992/93 l'aumento deciso per i periodi 1993/94 e 1994/95 dei quantitativi globali fissati per la Grecia, la Spagna e l'Italia nel quadro del regime del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(COM(95) 19 def.)

Conformemente all'articolo 189A, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, la proposta succitata è modificata come segue:

1. Dopo il primo considerando, è aggiunto il considerando seguente:

"considerando d'altro canto che, allo scopo di garantire il rispetto del regime del prelievo supplementare in Italia e in Spagna, il Consiglio ha deciso di concedere un finanziamento comunitario per l'attuazione dei programmi di cessazione dell'attività lattiera; che è opportuno dare forma giuridica agli impegni assunti in proposito;"

2. È aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 2

Per le somme di cui l'Italia e la Spagna sono debentrici alla Comunità a titolo del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per gli esercizi 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993, è concesso un finanziamento nel quadro dei programmi nazionali di cessazione dell'attività lattiera limitatamente ad un quantitativo massimo di:

- 202.000 tonnellate in Italia,
- 287.430 tonnellate in Spagna.

L'indennità non può essere superiore ad un importo massimo di 51 ecu/100 kg del quantitativo di riferimento individuale reso disponibile.

Il finanziamento dei pagamenti effettuati è considerato un intervento destinato alla regolarizzazione dei mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70."

3. L'articolo 2 diventa articolo 3 ed è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri."

ISSN 0254-1505

COM(95) 146 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-95-161-IT-C

ISBN 92-77-87930-0

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo